

SCHEDA NR.27
ACCONCIATORE, ESTETISTA

Sommara descrizione dell'attività

Attività artigianale di ACCONCIATORE ed ESTETISTA

Cod. ISTAT 93.02.1/2 e 93.02.3/4

Tipologia dell'attività(vedi note in calce)

- ~~☒~~ semplice
- ~~☒~~ lavorazione in serie
- ~~☒~~ lavorazione non in serie
- ~~☒~~ plurima/promiscua
- ~~☒~~ a domicilio

Principali riferimenti normativi

Amministrativa:

- ~~☒~~ L. n.443/8.8.85 (legge-quadro sull'artigianato)
- ~~☒~~ L. n. 877/18.12.73 (tutela del lavoro a domicilio)

Amministrativa (acconciatori):

- ~~☒~~ L. n. 443 dell'8.8.85 (legge-quadro sull'artigianato)
- ~~☒~~ L. n. 877 del 18.12.73 (tutela del lavoro a domicilio)
- ~~☒~~ L. n. 161 del 14.2.1963
- ~~☒~~ L. n. 1142 del 23.12.1970
- ~~☒~~ L. n. 735 del /29.10.1984
- ~~☒~~ L. n.1 del 4.1.1990
- ~~☒~~ D.M. 29.1.1992
- ~~☒~~ D.M. 21.12.1992
- ~~☒~~ D.M. n. 352 del 21.3.1994
- ~~☒~~ L. n. 174 del 17.08.2005
- ~~☒~~ L.R. n.
- ~~☒~~ Regolamento comunale

Amministrativa (estetista):

- ~~☒~~ R.D. n.1334 del 31.5.1928
- ~~☒~~ D.Lgs n. 391 del 23.11.1991
- ~~☒~~ L. n. 01 del 04.01.1990
- ~~☒~~ L.R. n. 45 del 03/08/1993
- ~~☒~~ L.R. n. 04 del 03/01/1997
- ~~☒~~ Regolamento comunale

Autocertificazione e procedimento amministrativo:

- ~~☒~~ L. n.241/1990
- ~~☒~~ DPR n.445/2000
- ~~☒~~ DPR n.447/1998
- ~~☒~~ DPR n.440/2000

Igienico- sanitarie

- ☒☒ T.U. leggi sanitarie R.D. n.1265 del 27 luglio 1934
- ☒☒ Regolamento comunale di igiene

Ambientale

- ☒☒ D.Lgs n.152 del 11.5.1999 (inquinamento delle acque)

Tempistica

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ☒☒ Nuova apertura : | 60 giorni |
| ☒☒ Trasferimento di sede | 60 giorni |
| ☒☒ ampliamento/riduzione | 30 giorni |
| ☒☒ variazioni | 30 giorni |

Endoprocedimenti

Uffici e servizi comunali:

- ☒☒ Ufficio Protocollo
- ☒☒ Servizio Attività produttive
- ☒☒ Servizio Urbanistica
- ☒☒ Comando di P.M.

Enti terzi:

- ☒☒ Camera di Commercio
- ☒☒ Commissione provinciale per l'Artigianato
- ☒☒ Comando VV.FF.
- ☒☒ Regione
- ☒☒ ASL

ITER (schema di base)

Acconciatori:

Acquisito il certificato di abilitazione professionale.

Lo svolgimento dell'attività è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione amministrativa. La richiesta di autorizzazione viene presentata all'Ufficio Protocollo del Comune e trasmesso allo Sportello unico.

Lo SUAP registra l'istanza e procede, eventualmente anche con l'ausilio del Comando di P.M., alla verifica dei dati dichiarati in istanza e relativi a :

- 1- conformità urbanistica e di destinazione d'uso dei locali
- 2- requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, attestati dalla ASL che rilascia un parere o un'autorizzazione sanitaria
- 3- possesso dei requisiti professionali CAP
- 4- criteri e parametri previsti dal Regolamento comunale sull'attività di barbiere/parrucchiere.

Una volta ottenuta l'autorizzazione comunale si può iniziare l'attività e , entro i successivi 30 giorni, va presentata denuncia di inizio attività al Registro Imprese C.C.I.A.A. (se trattasi si azienda non iscritta) o all'Albo Artigiani C.C.I.A.A.

Estetista:

legge n. 1 /1990 e legge regionale di settore

Acquisito il certificato di abilitazione professionale.

Lo svolgimento dell'attività è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione amministrativa. La richiesta di autorizzazione viene presentata all'Ufficio Protocollo del Comune e trasmesso allo Sportello unico.

Lo SUAP registra l'istanza e procede, eventualmente anche con l'ausilio del Comando di P.M., alla verifica dei dati dichiarati in istanza e relativi a :

- 1- conformità urbanistica e di destinazione d'uso dei locali
- 2- requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, attestati dalla ASL che rilascia un parere o un'autorizzazione sanitaria
- 3- possesso dei requisiti professionali CAP
- 4- se l'impresa è artigiana
- 5- criteri e parametri previsti dal Regolamento comunale per l'attività di estetista.

Una volta ottenuta l'autorizzazione comunale si può iniziare l'attività e , entro i successivi 30 giorni, va presentata denuncia di inizio attività al Registro Imprese C.C.I.A.A. (se trattasi si azienda non iscritta) o all'Albo Artigiani C.C.I.A.A.

Note

1- Lavorazione in serie/non in serie:

Si ha lavorazione in serie quando è preponderante l'uso delle macchine rispetto all'intervento manuale. Se tali lavorazioni prevedono l'utilizzo di un laboratorio di produzione, oltre alla DIA occorreranno altre autorizzazioni:

- titolo autorizzatorio e abilitativo edilizio(norme di PRG e Regolamento PIP)
- impianti tecnologici(L. 46/90)
- impianti di sollevamento
- impianti ausiliari
- emissioni in atmosfera(L.R.n.23/86 – L.R.n.25/92 e L.R. n.15/96)
- prevenzione incendi (Comando VV.FF.)
- rifiuti
- sicurezza sul lavoro
- inquinamento acustico
- igiene e sanità

2- Attività plurima/promiscua:

Trattasi di attività miste

- plurima:artigianato e commercio

Se la vendita del prodotto viene effettuata in locali diversi da quelli di produzione, l'attività di vendita è assoggettata alle norme relative al Dlgo . 114/98.

- promiscua:

Si definisce tale lo svolgimento di due diverse attività artigianali da parte della medesima impresa. In caso di attività compatibili, in sede di verifica va certificato l'inizio dell'attività prevalente (es. imbianchino/stuccatore);

In caso di attività incompatibili, in ossequio al divieto di con titolarità di più imprese artigiane, l'attività stessa è certificabile solo se una delle due riveste carattere periodico, saltuario o stagionale (es. fotografo/restauratore).

3- a domicilio

Richiede unicamente la verifica dei titoli professionali e della data certa di inizio dell'attività.